

Oggetto: COMUNE DI OLIVETO CITRA – C.F. 00578180655 – Pubblicazione Regolamento per il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.). Allegato alla deliberazione del C.C. n. 44 del 03/12/2020.

CAPO I - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art.1 - Definizione del servizio

Art.2 - Norme di disciplina del servizio

Art.3 - Condizioni di esercizio

Art.4 - Numero delle autorizzazioni

Art.5 - Riconoscibilità e caratteristiche delle vetture

Art.6 - Criteri generali per lo svolgimento del servizio

CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art.7 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

CAPO III - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art.8 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Art.9 - Contenuti del bando

Art.10 - Titoli oggetto di valutazione

Art. 11 – Commissione di Concorso

Art.12 – Validità della Graduatoria

Art.13 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Art.14 - Validità dell'autorizzazione e validazione annuale

Art.15 - Figure giuridiche di gestione

Art.16 - Trasferibilità dell'autorizzazione

Art.17 - Rinuncia all'autorizzazione

CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art.18 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Art.19 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Art.20 - Comportamento degli utenti

Art.21 - Interruzione del trasporto

Art.22 - Trasporto diversamente abili

Art. 23 - Tariffe

Art.24 - Contachilometri

Art.25 - Locazione temporanea ed eccezionale di vetture

Art.26 – Reclami

CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art.27 - Addetti alla vigilanza

Art.28 - Idoneità dei mezzi di servizio

CAPO VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.29 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art.30 - Sospensione dell'autorizzazione

Art.31 - Decadenza dell'autorizzazione

Art. 32 – Revoca dell'Autorizzazione

Art. 33 – Sospensione e Cancellazione dal Ruolo

Art.34 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.35 - Trasmissione alla Regione Campania del Regolamento

CAPO I - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art.1 - Definizione del servizio

Per servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli fino a nove posti, compreso il conducente, muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e classificati alla categoria M1 di cui all'art.47, comma 2 – lett. b), del "Nuovo codice della strada", D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti nel territorio comunale.

Art.2 - Norme di disciplina del servizio

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina delle vigenti leggi dello Stato (legge 15.01.1992, n.21) e della Regione Campania (deliberazione G.R. della Campania n.474/2001).

Art.3 - Condizioni di esercizio

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, il quale può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Oliveto Citra, l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art.4 - Numero delle autorizzazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera a) della legge 15.01.1992, n.21, si stabilisce che il numero delle autorizzazioni da mettere a concorso è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- a) dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea presenti sul territorio comunale;
- b) della popolazione residente nel Comune e nel comprensorio;
- c) dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sia sul territorio del Comune che nel territorio dei Comuni limitrofi;
- d) dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale.

Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili in seno allo stesso richiedente è di n.2 per autovetture fino a nove posti (compreso l'autista).

Art.5 - Riconoscibilità e caratteristiche delle vetture

Le autovetture adibite al servizio portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune di Oliveto Citra quale Ente che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo ai sensi dell'art.12, comma 5, legge n.21/92.

I veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

Le autovetture adibite al servizio devono essere dotate di portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

Art.6 - Criteri generali per lo svolgimento del servizio

Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- 1) La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (legge n.21/1992, art.3, comma 3, come modificato dalla lettera "a" del comma 1-quater dell'art.29, D.L. 207/2008, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art.7/bis, D.L. 5/2009, aggiunto dalla relativa legge di conversione);
- 2) il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Oliveto Citra per qualunque destinazione;
- 3) le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente debbono essere effettuate presso le rispettive rimesse o presso la sede del vettore;
- 4) la rimessa e la sede del vettore devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere pubblicizzate all'esterno con targhe o simili onde essere rese conoscibili al pubblico;
 - b) essere facilmente e liberamente accessibili da chi intenda usufruire del servizio;
- 5) la prestazione del servizio non è obbligatoria e, quindi, è data facoltà al titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di rifiutarla.

CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art.7 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

L'esercizio della professione di noleggiatore è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

1) REQUISITI PROFESSIONALI:

- a) idoneità professionale attestata dal certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada;
- b) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio;

2) REQUISITI MORALI:

- a) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- b) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla precedente lett.a);
- c) non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimento di revoca dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel quinquennio precedente la presentazione della domanda per l'assegnazione di una nuova autorizzazione.

3) REQUISITI FINANZIARI E PATRIMONIALI: L'impresa, ai sensi dell'art.7 del Reg.CE n.1071/2009, deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Tale idoneità finanziaria deve essere comprovata mediante presentazione:

- a) Documento che certifichi la disponibilità, ogni anno, di un capitale e riserve per un valore di almeno 9.000,00 euro quando è utilizzato un solo veicolo e di euro 5.000,00 per ogni veicolo supplementare utilizzato;
- b) In alternativa al punto precedente, mediante polizza fidejussoria o garanzia bancaria per i medesimi importi;

Nei casi di cui al punto 2), lett. b) e c), il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

CAPO III - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art.8 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate mediante apposito bando di concorso per titoli a singole persone fisiche che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato nei modi di legge.

Art.9 - Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) requisiti per l'esercizio della professione;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- f) indicazione della data di chiusura del procedimento;
- g) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

Art.10 - Titoli oggetto di valutazione

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio, Il Servizio comunale competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) diploma di laurea: punti 4
- b) diploma di maturità: punti 3
- c) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 3 a semestre, per un massimo di otto semestri
- d) residenza nel Comune di Oliveto Citra: punti 5

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio e qualora non possa essere utilmente applicato l'art.8, comma 4, della L.n.21/92, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso o, in subordine, si procederà a pubblico sorteggio.

Art. 11 – Commissione di Concorso

La Commissione di Concorso è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da:

- a) Presidente: Responsabile del Servizio/Settore interessato;
- b) N.2 Componenti: esperti del settore e designati dalla Giunta Comunale;
- c) Segretario: dipendente comunale appartenente con qualifica non inferiore alla cat. D);

La Commissione redige la graduatoria e la trasmette al Responsabile del Servizio competente per l'approvazione.

Art.12 – Validità della Graduatoria

La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione. I posti in organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

Art.13 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il Responsabile Comunale del Servizio, dà comunicazione ai candidati dell'esito del concorso nel termine di giorni 10 dalla esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti:

- 1) certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada;
- 2) certificato comprovante l'iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di Commercio;
- 3) certificato di cittadinanza per i cittadini dell'Unione Europea e carta di soggiorno per cittadini extracomunitari;
- 4) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 252/1998;
- 5) dichiarazione dell'ASL attestante l'idoneità all'esercizio del servizio;
- 6) certificato comprovante il possesso dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio.

Nel termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione ai candidati in possesso dei requisiti sono assegnate le autorizzazioni con determinazione del Responsabile del Servizio competente.

L'imprenditore privato assegnatario dell'autorizzazione dovrà svolgere l'attività di noleggiatore in via esclusiva, ai sensi dell'art.7 della Legge n.21/92.

Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere iniziata l'attività e prodotta la seguente documentazione:

- 1) Certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane per le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge n.443/85;
- 2) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese per le imprese non aventi le caratteristiche di cui sopra;
- 3) Carta di circolazione del veicolo;
- 4) Certificato di proprietà del veicolo;
- 5) Certificato assicurativo del veicolo.

Art.14 - Validità dell'autorizzazione e vidimazione annuale

Perché l'autorizzazione d'esercizio abbia validità il titolare deve presentare, presso il Servizio competente del Comune di Oliveto Citra entro il mese di dicembre di ogni anno, domanda di vidimazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.7 del presente Regolamento. La richiesta di vidimazione dovrà essere corredata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art.15 - Figure giuridiche di gestione

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art.5 della legge 8 agosto 1985, n.443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'art.1 della Legge n.21/92.

Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art.16 - Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto dell'azienda ed è trasferibile ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione. Il trasferimento può avvenire per:

1) ATTO FRA VIVI: il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata purché iscritta nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) Sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dal medico legale dell'ASL di appartenenza.
- d) Oltre i casi di cui alle lettere precedenti, il trasferimento può essere richiesto, anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio. In tal caso il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca del titolo.

2) MORTIS CAUSA: in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art.7 del presente Regolamento ovvero può essere trasferita ad un soggetto terzo, designato da questi e previa rinuncia da parte di tutti gli aventi diritto, nel termine perentorio di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il Responsabile del Servizio autorizza, previa apposita domanda di voltura ed entro il termine di 60 giorni, il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al deposito del contratto di cessione stipulato nelle forme previste dalla Legge 12.08.1993, n.310;

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art.17 - Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al Servizio competente del Comune di Oliveto Citra.

CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art.18 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio di durata superiore a 30 giorni deve essere comunicata nel termine di due giorni, al competente Ufficio comunale, e deve essere motivata da comprovata necessità.

Ai sensi dell'art.11, comma 4, della Legge 21/1992, nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un << foglio di servizio >> completo dei seguenti dati:

- a) Fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) Timbro dell'azienda e/o società titolare dell'autorizzazione;

La compilazione di quanto sopra dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

- 1) Targa del veicolo;
- 2) Nome del conducente;
- 3) Data, luogo e km di partenza e di arrivo;
- 4) Orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- 5) Dati del committente.

La documentazione di cui sopra dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Art.19 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività IL NOLEGGIATORE ha l'OBBLIGO di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- j) tenere a bordo del mezzo, durante tutti i suoi spostamenti, l'autorizzazione all'esercizio del servizio e l'eventuale elenco dei dipendenti o collaboratori;
- k) tenere a bordo del mezzo il certificato di abilitazione previsto dal vigente codice della strada;
- l) tenere a bordo del mezzo il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti;

Nell'esercizio della propria attività AL NOLEGGIATORE È VIETATO:

- a) fumare durante il trasporto del cliente;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- c) portare animali propri in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) acquisire clientela su aree pubbliche non autorizzate dal Comune;
- h) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- i) deviare, di propria iniziativa, dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero.

Art.20 - Comportamento degli utenti

Agli UTENTI del servizio da noleggio È FATTO DIVIETO di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme previste dal vigente codice della strada.

Art.21 - Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art.22 - Trasporto diversamente abili

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per far accomodare in vettura i soggetti diversamente abili e per caricare gli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 23 - Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti. La Giunta Comunale, tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, può fissare una tariffa chilometrica massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di esporre le tabelle tariffarie nelle proprie rimesse, nei propri veicoli ed hanno facoltà di esporle nelle strutture ricettive presenti sul territorio e negli Uffici pubblici.

Art.24 - Contachilometri

I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere preventivamente informati il cliente e la competente Polizia Locale.

Art.25 - Locazione temporanea ed eccezionale di vetture

Il Responsabile Comunale del Servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti.

La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
- b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento.
- c) Il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque trenta giorni nell'arco dell'anno;
- d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art.26 - Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati al Responsabile del Servizio competente del Comune di Oliveto Citra, che, esperiti gli accertamenti del caso, adotta i conseguenti provvedimenti.

All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art.27 - Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Locale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.13 della Legge 24.11.1981, n.689.

Art.28 - Idoneità dei mezzi di servizio

La Polizia Locale dispone annualmente e qualora ne ravvisi la necessità verifiche sull'idoneità dei mezzi allo svolgimento del servizio informandone il Responsabile del competente Servizio.

La Polizia Locale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

E' fatto obbligo di sottoporre le autovetture adibite al servizio a tutti i collaudi e controlli periodici previsti dalle normative vigenti.

CAPO VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.29 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 51,65 ad un massimo di €. 516,46 per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art.12, comma 1, del presente Regolamento;
- b) violazione dell'art.18, commi 2 e 3, del presente Regolamento;
- c) violazione dell'art.19 del presente Regolamento;
- d) violazione dell'art.26, comma 2, del presente Regolamento;
- e) violazione dell'art.28, comma 3, del presente Regolamento;
- f) violazione delle norme previste dal successivo art.30.

Art.30 - Sospensione dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio competente del Comune di Oliveto Citra, quale preposto al Servizio, previa diffida all'interessato, dichiara la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a novanta giorni nei seguenti casi:

- a) violazioni delle norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione degli obblighi di cui all'art.19, comma 1 - lettere j),k),l), comma 2 - lettere e),g),l) del presente Regolamento;
- c) violazione della disposizione concernente la riconoscibilità delle vetture di cui all'art.5, comma 1, del presente Regolamento;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap previste dall'art.22 del presente Regolamento;
- e) violazione, per la terza volta nell'arco di un anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;
- f) violazione dell'art.13, comma 3, del presente Regolamento;
- g) violazione dell'art.23, comma 3, del presente Regolamento;

Art.31 - Decadenza dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio competente del Comune di Oliveto Citra, quale preposto al Servizio, previa diffida all'interessato, dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) irrogazione di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio;

- b) mancata attivazione del servizio nel termine previsto dagli artt.13 e 18, comma 1, del presente Regolamento;
- c) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi, in ciascun anno, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza comprovati da idonea documentazione. Qualora, da accertamenti effettuati sul territorio dalla Polizia Locale, emerga che l'operatore non svolge effettivamente il servizio, il Responsabile competente può diffidare il titolare dell'autorizzazione a comprovare, con idonea documentazione, l'effettivo svolgimento del medesimo.

Art. 32 – Revoca dell'Autorizzazione

Il Responsabile preposto al Servizio competente per materia, dispone la revoca dell'autorizzazione qualora in capo al titolare dell'autorizzazione venga meno uno dei requisiti previsti dall'art.7 del presente Regolamento.

Art. 33 – Sospensione e Cancellazione dal Ruolo

Fatto salvo quanto previsto dall'art.85 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 21/1992 è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.

Art.34 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.35 - Trasmissione alla Regione Campania del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale e trasmesso alla Giunta Regionale della Campania, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.